

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA**Deliberazione n. **1072**Adottata dal Direttore Generale in data **25/09/2009**

OGGETTO: ASL n. 7 Carbonia c/ Serio Francesco - Ricorso ex art. 414 c.p.c. notificato il 15.12.2006 n. RACL 4151/06 nati il Tribunale Ordinario di Cagliari – Sezione Lavoro - Affidamento incarico legale all'avvocato Elisabetta Sanna del Foro di Cagliari

SU PROPOSTA del Direttore Amministrativo, il quale:

PREMESSO che con ricorso nati il Tribunale Ordinario di Cagliari - Sezione Lavoro - notificato in data 15.12.2006, il sig. Serio Francesco ha convenuto in giudizio l'Azienda USL n. 7 di Carbonia al fine di ottenere una dichiarazione di responsabilità della Azienda USL n. 7 per la verifica di alcuni fatti accaduti in ambito lavorativo che ne avrebbero pregiudicato la salute psicofisica. Chiede pertanto la condanna della stessa Azienda USL n. 7 all'immediata reintegrazione del ricorrente alle mansioni di appartenenza, e al risarcimento dei danni biologici, psicofisici, patrimoniali e non patrimoniali da egli subiti, con vittoria di spese e onorari di causa;

CHE l'Asl n. 7 di Carbonia si è costituita nel giudizio *de quo* per il tramite dell'Avv. Carlo Diana, legale dell'Ente alla data del ricorso in epigrafe;

RICHIAMATA la deliberazione aziendale n. 4938 del 07.09.2009 con la quale è stato disposto il trasferimento per mobilità dell'Avv. Carlo Diana presso altra Azienda Sanitaria;

CONSIDERATO che il suddetto trasferimento per mobilità dell'Avv. Carlo Diana ha determinato il venir meno dello jus postulandi in favore della ASL 7 Carbonia posto che, in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 4 lett. b) del R.D. n. 1578 del 27.11.1933 (L.P.F.), gli avvocati dipendenti degli Enti pubblici ed iscritti nell'elenco speciale sono abilitati unicamente al patrocinio per le cause e gli affari propri dell'Ente presso il quale prestano servizio e non anche di un Ente diverso;

ATTESO che devesi provvedere per la tutela giuridico patrimoniale aziendale;

PRESO ATTO che l'Avv. Elisabetta Sanna del Foro di Cagliari può adeguatamente tutelare le ragioni e gli interessi dell'Azienda nel contenzioso *de quo*;

**IL DIRETTORE GENERALE**

SENTITO in merito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

Segue deliberazione n 1072 25/09/2009

*DELIBERA*

per i motivi esposti in narrativa:

- di affidare all'Avv. Elisabetta Sanna del Foro di Cagliari l'incarico di tutelare gli interessi giuridico patrimoniali dell'Azienda nel giudizio promosso dal sig. Serio Francesco con il ricorso in oggetto nanti il Tribunale Ordinario di Cagliari - Sezione Lavoro, conferendoLe ogni potere e facoltà di legge, ivi compreso quello di proporre domande riconvenzionali e chiamare in causa terzi, rinunciare agli atti del giudizio ed accettare rinunce ai medesimi, eleggendo domicilio speciale in Cagliari, via Satta n. 5, presso il Suo Studio Legale.

Il Direttore Generale  
Dott. Pietro Pasquale Chessa

DIR. AMM. /

DIR.SAN. /

Add./

Il Responsabile del Servizio Affari Generali  
attesta che la deliberazione  
n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
è stata pubblicata  
nell'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 7  
a partire dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi  
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali